

**MICHELINI G. B.**, segretario, dà lettura di questo progetto concepito ne' seguenti termini:

« Toutes les fêtes, à l'exception de celles conservées par le Concordat du 15 juillet 1801 (la Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint), sont supprimées et renvoyées au dimanche.

« Toutes lois et coutumes contraires sont abrogées. »

**PRESIDENTE.** Se la Camera non fa opposizione, stabiliremo per lo sviluppo di questo progetto il seguente ordine, che cioè abbia a seguire dietro quello delle proposte Scofferi, e l'altro della proposta letta avanti di questa.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL MANDAMENTO D'OVADA ALLA PROVINCIA DI NOVI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi. Esso, come venne presentato dal Ministero e dalla Commissione, è concepito come segue (Vedi vol. *Documenti*, pag. 178):

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio del 1850 i comuni di Ovada, Belforte e Tagliolo, componenti il mandamento di Ovada, cesseranno di far parte della provincia di Acqui e della divisione amministrativa di Savona; di essere compresi nella giurisdizione del tribunale di prima cognizione di Acqui e del magistrato d'appello di Casale; e nel distretto della divisione militare di Alessandria.

« Art. 2. Dall'epoca suindicata il mandamento di Ovada farà parte della provincia di Novi, e dipenderà:

« Per l'amministrativo dagli uffici d'intendenza di Novi e d'intendenza generale di Genova;

« Per il giuridico dal tribunale di prima cognizione di Novi e dal magistrato d'appello di Genova;

« Per le relazioni militari s'intenderà pure compreso nella divisione di Genova.

« Art. 3. Le cause vertenti avanti il tribunale di prima cognizione d'Acqui ed avanti il magistrato d'appello di Casale, ed anche quelle già assegnate a sentenza, tanto in prima istanza che in grado di appello, le quali, secondo le regole ordinarie di competenza, rimangono ora devolute al tribunale di prima cognizione od a quello di commercio di Novi od al magistrato d'appello di Genova, saranno rispettivamente portate avanti gli stessi tribunali o magistrato ad istanza della parte più diligente mediante semplice citazione.

« I termini ordinari o prorogati saranno in dette cause sospesi pel corso di tre mesi dal giorno della promulgazione della presente legge; nel caso però di citazione prima della scadenza di esso termine, seguiranno a decorrere dal giorno della citazione.

« I nostri ministri segretari di Stato degl'interni, di grazia e giustizia, della guerra e di finanze sono incaricati ciascuno per la parte che li riguarda, dell'esecuzione di questa legge.»

**ROSSI L.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se è per la discussione generale, il primo iscritto è il deputato Bella.

**ROSSI L.** Vorrei solo fare un'osservazione che potrebbe forse giovare all'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Rossi ha la parola.

**ROSSI L.** Ieri, dietro domanda del deputato Colla, venne determinato di soprassedere da questa discussione, affinché la Camera potesse in una questione così grave, la quale potrebbe, per così dire, sbilanciare gl'interessi di un'intera

provincia dello Stato, approfondire ben bene la cosa finché la rappresentanza del Consiglio delegato d'Acqui fosse stampata e distribuita.

Credo che questa concessione della Camera diverrebbe frustratoria dal momento che non si fece questa distribuzione che sul principio di questa seduta. (*Mormorio*)

Io chiederei adunque che la Camera volesse differire la discussione sino a domani, affinché con miglior cognizione di causa si possa discutere. (*Segni di dissenso*)

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se voglia immantinenti procedere alla discussione di questa legge.

(La Camera approva.)

È aperta adunque la discussione generale.

Il deputato Bella ha la parola.

**BELLA.** La riunione del mandamento di Ovada colla provincia di Novi è presentata con modi così semplici e spediti che pare non debba essa offrire alcun inconveniente, quantunque si entri sostanzialmente nel campo dell'attuale circoscrizione delle provincie, e si tocchi al sistema nel solo interesse di un paese. Molte osservazioni perciò e di convenienza e di giustizia si debbono fare, perchè con una misura totalmente eccezionale non è lecito di provvedere al comodo di qualche comune per render poi maggiormente sensibile e doloroso il dislocamento in cui si trova la provincia alla quale gli stessi comuni appartengono.

La provincia d'Acqui dal 1815 al 1848 fu costantemente unita colla divisione di Alessandria, colla quale mantiene tutte indistintamente le sue relazioni commerciali, operando per quella via lo scambio dei suoi prodotti, e ritraendone le derrate di cui abbisogna. Una comunicazione diretta, facile, e sicura lega le due città, le quali, per vincolo naturale e per lunga abitudine sono necessariamente chiamate a convivere sotto lo stesso capo amministrativo e politico. Malgrado però le potenti ragioni per rispettare un tale ordine di cose, la provincia di Acqui nell'ottobre del 1847 era violentemente innestata alla divisione di Savona, squilibrando e disordinando tutti i suoi rapporti d'interesse e di convenienza. Era infatti allontanato del doppio il centro degli affari, accresciuto esorbitantemente il contributo delle spese provinciali, che da 150,000 lire giungeva a 160,000, ed infine diventarono così bene armonizzate le relazioni tra il capoluogo di divisione e quello di provincia, che le corrispondenze tra Acqui e Savona percorrer debbono un doppio cammino passando per Alessandria e per Genova, non essendo finora la strada diretta sistemata in modo abbastanza sicuro a permettere un corso regolare di posta.

In tale dura condizione gemendo la provincia, diventa, a parer mio, una vera derisione lo smembrarla da un mandamento col principale proposito di sottrarre questo alle conseguenze dell'assurda circoscrizione a cui la stessa provincia soggiace, senza voler tener conto dei reclami e delle proteste fatte già dalla sua deputazione, e senza aver riguardo alcuno alle domande de' suoi Consigli provinciali. L'attuale circoscrizione che nel preambolo della legge è qualificata ben a ragione per incomoda, se è incomoda quando trattasi di favorire un comune, lo è molto maggiormente quando si voglia rendere giustizia alla provincia tutta.

Infatti Acqui al paro di Ovada dipende dall'intendenza generale di Savona, dal magistrato d'appello di Casale, dal governo militare di Alessandria, e perciò se il Ministero riconosce la sconvenienza di una combinazione così assurda, è in obbligo di ripararla in modo radicale per tutti quanti ne sono le vittime, ingiusto essendo che uno sia il privilegiato e gli altri no.